ACCORDO CONTRATTUALE
PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATEPER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
ZONA – DISTRETTO VERSILIA

L'anno 2017 il giorno 7 del mese di febbraio

tra

L'Azienda U.S.L. Toscana Nordovest (nel prosieguo denominata AUSL) C.F. e P.IVA n. 02198590503, con sede legale in Pisa, A. Cocchi, 7/9, cod. fisc. e part. I.V.A. 02198590503, nella persona di FABIO MICHELONI, nato a CASTELFIORENTINO, domiciliato per la carica presso la sede dell'ASL, delegato del Direttore Generale come da procura a rogito del notaio Angelo Caccetta di Pisa in data 7.9.2016, repertorio n. 77.389 raccolta n. 25.298, registrata a Pisa il 9.9.2016 al n. 5641, a oggi non revocata, nonché in qualità di Responsabile della Zona-Distretto di VERSILIA.....

e

La ~~Sds/~~l' Unione ~~dei Comuni~~/ il Comune (nel proseguo denominato) SERAVEZZA..... con sede legale a SERAVEZZA in Via/Piazza XXIV MAGGIO, 22..., nella persona di (TONINI PIA CARLA ..... o suo delegato), domiciliato per la carica presso COMUNE DI SERAVEZZA

e la Residenza Sanitaria Assistenziale:

Pio Istituto Campana – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (nel proseguo denominata Struttura) con sede legale in Seravezza Via F. Donati n.100/116, C.F. 82001750460 P.IVA 01346420464 nella persona di Renzo Venturini nato a Vezzano Ligure (SP) il 01.01.1950 residente in Seravezza (Lu) Via Sceltino Trav. A n.21 .in qualità di legale rappresentante e titolare dell'autorizzazione all'esercizio;

Premesso che

- la Regione Toscana, in applicazione della L.R. 82/2009, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture sociosanitarie che ospitano anziani non autosufficienti;
- con tale sistema di regolazione gli assistiti, beneficiari di titolo d'acquisto, potranno esercitare il diritto di scelta tra i soggetti accreditati, tenuto conto anche di quanto previsto dai regolamenti territoriali inerenti i criteri di accesso, di partecipazione alla spesa, di valutazione del bisogno e di accompagnamento dell'utenza da parte dei servizi territoriali che dovranno essere pienamente coerenti con le vigenti normative e con quanto previsto dal presente accordo;
- il presente accordo contrattuale si colloca nell'ambito della programmazione regionale dell'assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005, così come modificata dalla L.R. n. 84/2015;
- al fine dell'effettiva realizzazione del sistema della libera scelta è necessaria la stipula di appositi accordi tra le parti interessate, al fine di dare formale definizione ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sistema pubblico deputato alla programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale territoriale e i soggetti accreditati produttori di servizi, nonché gli elementi essenziali che regolano il rapporto tra Residenza Sociale Assistenziale e assistito beneficiario del titolo di acquisto;
- gli enti competenti per la programmazione degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali (di seguito indicati come 'servizi competenti') intendono avvalersi della struttura denominata Residenza Socio Sanitaria "Pio Istituto Campana" APSP ubicata nel Comune di Seravezza in via F.Donati n.100/116, per l'erogazione di servizi sociosanitari residenziali a beneficio di persone non autosufficienti, nel rispetto della normativa di riferimento;
- la predetta struttura è in possesso di autorizzazione al funzionamento n.191 rilasciata dal Comune di Seravezza il 22.03.2005 per la capienza massima di 44 posti per non autosufficienti e risulta accreditata ed iscritta nel relativo elenco comunale.

Premesso altresì che si intende per:

1. Titolo d'acquisto : il documento rilasciato dai servizi competenti all'assistito, destinato alla Residenza scelta dall'assistito nel quale sono indicati il corrispettivo sanitario e sociale.
2. Corrispettivo sanitario del titolo d'acquisto : importo della quota sanitaria determinata dalla Regione Toscana a carico del Servizio Sanitario.
3. Corrispettivo sociale del titolo d'acquisto : importo di parte sociale del titolo d'acquisto indicante quanto pagato dal cittadino e eventualmente versato dall'Ente Pubblico alla Residenza sotto forma di intervento economico integrativo, a copertura della parte residua della quota sociale (compartecipazione).
4. Variazioni dello stato di salute : variazioni del grado di non autosufficienza dell'assistito, conseguenti alla rivalutazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell'AUSL e variazione delle condizioni socio sanitarie dell'assistito (ad esempio a seguito di evento patologico o traumatico) che dovranno trovare corrispondenza nella cartella personale
dello stesso assistito tenuta presso la struttura.
5. Impegnativa - modulo : documento che conferma l'ammissione dell'assistito nella residenza e che è inviato dai servizi competenti prima dell'ingresso, alla stessa e all'assistito (o suo legale rappresentante).
6. Servizi competenti: le istituzioni e gli uffici che, in base alla specifica organizzazione territoriale, esercitano la funzione di individuare e gestire le risposte ai bisogni degli assistiti. Nella Zona – Distretto Versilia dell'AUSL Toscana Nordovest si indica il / i seguent... uffic.....
7. Legale rappresentante dell'assistito : la persona indicata con provvedimento formale dell'autorità giudiziaria quale soggetto incaricato di tutelare la cura e gli interessi dell'assistito.
8. Progetto Assistenziale Personalizzato (nel seguito, per brevità, denominato PAP): il progetto elaborato dall'UVM, sintetizzato in apposita Scheda. Ai fini della garanzia della personalizzazione dell'intervento e la continuità del percorso assistenziale, la Scheda PAP che l'UVM trasmette alla Struttura deve essere corredata di tutte le schede e le scale somministrate per la valutazione del bisogno secondo il modello previsto dalla normativa regionale vigente, affinché la definizione del Piano Assistenziale Individuale (PAI) da parte della Struttura sia coerente con quanto definito in sede di UVM e concertato con la famiglia.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto

1.1. L'AUSL e la Sds/Unione dei Comuni/Comune di Seravezza si avvalgono della Struttura denominata Residenza Socio Sanitaria "Pio Istituto Campana" A.P.S.P. ubicata in Seravezza (Lu) via F.Donati n.100/116 per l'erogazione di prestazioni di assistenza sociosanitaria residenziale, permanente, temporanea o con carattere di urgenza, per anziani ultra sessantacinquenni e per persone di età inferiore a sessantacinque anni con patologie degenerative assimilabili al decadimento senile, valutati non autosufficienti e in possesso di Progetto Assistenziale Personalizzato residenziale e titolo di acquisto per modulo 'non autosufficienza stabilizzata, tipologia base'.
1.2. L'AUSL e la Sds/Unione dei Comuni/Comune di Seravezza si avvalgono altresì della Struttura per le prestazioni di assistenza sociosanitaria residenziale di cui al precedente punto anche per i seguenti moduli assistenziali:
- modulo *Cognitivo – Comportamentale*, n. posti 6
- modulo *Stato Vegetativo*, n. posti 4
- Centro Diurno n. posti 7 di cui n.6 per non autosufficienti e n.1 per autosufficienti

1.4. In caso di necessità prevista dal PAP d'inserimento in moduli assistenziali diversi dal modulo base, ivi compreso il Centro Diurno, si applicano comunque le disposizioni del successivo art. 3; la libertà di scelta dell'assistito è esercitata limitatamente ai posti del modulo base.
1.5. La Struttura garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento, anche tenendo conto dei posti di modulo specialistico eventualmente presenti.
1.6. Il gestore della Struttura, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti col presente accordo.

Art. 2. Obblighi della Struttura

2.1. La struttura s'impegna:
- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda a terzi;
- a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura;
- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- a garantire la figura di un Direttore, per un orario congruo rispetto al funzionamento della Struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (in caso di strutture autorizzate al funzionamento prima dell'entrata in vigore del D.P.G.R. 26 marzo 2008 15/R, altra figura professionale idonea, ai sensi della previgente normativa) al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico;
- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura;
- ad aggiornare tempestivamente, in caso di decesso o dimissioni, il portale RSA di cui al successivo art. 13 per segnalare la disponibilità di posti letto.

Art. 3. Procedure di ammissione

3.1. La Struttura prende atto che l'assistito in possesso del PAP, dal momento della comunicazione del diritto al titolo d'acquisto da parte dei competenti servizi sociosanitari territoriali, effettuata secondo le modalità concordate nella documentazione progettuale, ha 10 giorni lavorativi di tempo per indicare la struttura prescelta tra quelle accreditate e che hanno aderito all'accordo contrattuale, riportate nel Portale regionale dell'offerta residenziale toscana (di cui al successivo art. 13), e per comunicare la scelta ai servizi competenti.
3.2. I servizi competenti, attraverso gli uffici preposti, ricevuta la comunicazione della struttura prescelta da parte dell'assistito o suo legale rappresentante, autorizzano l'ospitalità presso la stessa entro i successivi 2 giorni lavorativi.
3.3. La data di ingresso viene concordata tra assistito, servizi competenti e struttura prescelta e deve essere fissata entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione all'assistito della disponibilità del titolo di acquisto da parte dei servizi competenti.
3.4. L'ammissione dell'assistito nella residenza è confermata dall'invio alla struttura e all'assistito (o suo legale rappresentante), prima dell'ingresso, di un'Impegnativa-Modulo. Essa riporta, tra le informazioni necessarie anche:
- il PAP (Progetto Assistenziale Personalizzato) contenente l'indicazione del periodo programmato e l'eventuale data di rivalutazione;
- le schede e le scale previste dalle procedure per la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno debitamente compilate;
- l'indicazione del il corrispettivo sanitario del titolo d'acquisto;
- l'indicazione del il corrispettivo sociale del titolo d'acquisto;
3.5. La Struttura, entro 1 giorno lavorativo dall'inserimento dell'assistito, si impegna a confermare l'avvenuta ammissione ai servizi competenti, secondo le modalità in essere in ciascuna Zona; procede ad aggiornare entro lo stesso termine, i dati relativi alla disponibilità dei posti letto sul portale regionale dedicato all'offerta residenziale di cui al successivo art. 13.

3.6. La Struttura non potrà rifiutare l'inserimento di un assistito, anche proveniente da altra Zona-Distretto o da altra AUSL della Toscana che abbia esercitato il diritto di scelta, in relazione al quale sia stato autorizzato il titolo di acquisto, compatibilmente con la disponibilità di genere nelle camere plurime e compatibilmente con le tipologie di modulo assistenziale previsto dal PAP.
3.7. Solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui l'assistito non sia in grado di operare la scelta o non siano presenti familiari o amministratori di sostegno che possano compierla per suo conto, i servizi competenti procederanno agli inserimenti garantendo la necessaria trasparenza dei meccanismi di individuazione della struttura che dovrà accogliere l'assistito.

Art. 4. Tutela della salute

4.1. Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari.
4.2. Lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai Medici di Medicina Generale (di seguito denominati MMG) convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico e del percorso assistenziale.
4.3. La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal PAP, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la struttura stessa, i servizi territoriali e i presidi ospedalieri, per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistiti.
4.4. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell' assistito, conseguenti a rivalutazione dell'UVM, devono essere tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti;
4.5. Allo stesso modo e agli stessi interlocutori la Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell'assistito, eventuali aggravamenti o nuovi eventi patologici o traumatici subiti dallo stesso, che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'UVM si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo base.
4.6. La Struttura è tenuta altresì :
a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
b) in caso di necessità, a chiamare il MMG curante dell'assistito o il medico della Continuità Assistenziale;
c) a provvedere all'organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all'accompagnamento dell'ospite con costi non a carico della struttura;
d) ad effettuare, su prescrizione del MMG, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto dei campioni secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere per la struttura, né per l'assistito;
e) in caso di malattia, a prestare all' assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura;
f) a curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal MMG curante dell'assistito, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico dell'AUSL che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'AUSL stessa e la struttura, senza oneri a carico di questa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18.9.2001, n. 347 convertito in L. 16.11.2001 n. 405, dall'AUSL competente per territorio. I medicinali di classe "A" che l'AUSL rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della struttura residenziale, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'AUSL, senza alcun onere per l'assistito;
g) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d'urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell' assistito;

h) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante , in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai LEA;
i) a rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale;
j) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell' assistito, ad avvisare i familiari, l'amministratore di sostegno o, in loro assenza, l'operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico;
k) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell'assistito.
4.7. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell'assistito.

Art. 5. Organizzazione della vita comunitaria

5.1. La Struttura si impegna:
a) a garantire agli assistiti la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione interna, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita e delle abitudini degli stessi, ricreando le situazioni che incidono sul benessere psicofisico dell'assistito, compresa la possibilità di visita in struttura agli animali d'affezione.
b) a favorire il mantenimento della relazione tra gli assistiti e i loro familiari e/o la loro rete amicale, avendo cura che anche gli operatori mantengano le competenze relazionali indispensabili affinché ciò avvenga;
c) a consentire l'accesso libero durante le ore diurne (8-20) e a concordare, nelle restanti ore, l'accesso alla Struttura da parte di familiari e amici degli assistiti, fatte salve – per il rispetto della privacy – le fasce orarie di svolgimento delle attività di igiene personale e terapia e dei pasti, indicate nel regolamento della Struttura;
d) a favorire la partecipazione a iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali zonali anche con il coinvolgimento del comitato dei parenti e/o di associazioni di tutela e volontariato, favorendo, quando possibile, anche brevi soggiorni in famiglia;
e) a disciplinare i rapporti tra assistito e Struttura nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici .

Art. 6. Dimissioni

6.1. La Struttura comunica ai servizi competenti l'avvenuta dimissione e/o decesso dell'assistito nel termine di 1 giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni e aggiorna contestualmente il Portale Regionale di cui al successivo art. 13.
6.2. La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:
a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dall'UVM che determini la necessità di diversa tipologia di ricovero;
b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari con l'ambiente della residenza e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Direttore della Struttura;
c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto a carico dell'assistito con presa in carico da parte dei servizi competenti, comprensiva dei relativi oneri economici, al fine di garantire la continuità assistenziale.
6.3 per l'AUSL Toscana Nordovest, Zona – Distretto Versilia il servizio competente al quale fornire le comunicazioni di cui al presente articolo è UFF. ATTIVITA' AMM.VE ZONA DISTRETTO

Art. 7. Corrispettivo del titolo di acquisto e importo totale della retta

7.1. Per le prestazioni a favore di assistiti non autosufficienti di cui al presente contratto, la Struttura riceve un corrispettivo composto da una quota sanitaria a carico dell'AUSL e da una quota sociale, posta in tutto o in parte a carico e corrisposta dall'assistito, secondo quanto stabilito dai regolamenti zonali in materia di compartecipazione ai costi delle prestazioni sociosanitarie.
7.2 Il corrispettivo di parte sanitaria del titolo d'acquisto per il modulo base residenziale è pari a € 52,32 al giorno, così come definito dalla Regione Toscana.
Il corrispettivo di parte sociale del titolo d'acquisto per il modulo base residenziale è pari a € 49,53 al giorno, a carico del Comune di residenza dell'assistito, al lordo della compartecipazione dello stesso.
Per un totale di € 101,85 al giorno.
Il corrispettivo di parte sanitaria per i moduli specialistici è definito dalla Regione Toscana, come segue :
- modulo *Cognitivo – Comportamentale*, € . 68,53
- modulo *Stato Vegetativo*, € . 65,72
- Centro Diurno € 31,39.
7.3 La quota sociale determinata dalla struttura è pari a €. 50,00 al giorno, così come indicata nel portale regionale dedicato all'offerta residenziale toscana (Portale RSA) di cui al successivo articolo 13.
7.4 L'eventuale differenza tra la quota sociale giornaliera determinata dalla struttura e l'importo del titolo di acquisto a carico del Comune di residenza dell'assistito, al lordo della compartecipazione dello stesso, è a carico dell'assistito.

Art. 8. Corrispettivo sanitario del titolo di acquisto

8.1 La quota di parte sanitaria comprende i costi del personale di assistenza ed i materiali sanitari così come previsto dalla vigente normativa regionale.
8.2. E' onere della Struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilizzazione e di sicurezza degli assistiti non autosufficienti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.
In particolare la Struttura dovrà disporre:
- degli ausili e dei presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbenza (a mero titolo di esempio: pannoloni e traverse salvaletto) di cui al nomenclatore D.M. n. 332 del 27/08/1999;
- del materiale per medicazioni ordinarie di cui all'Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996.
Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti.
8.3. Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parentale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al nomenclatore D.M. n. 332 del 27/08/1999, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.
8.4 La Struttura si impegna altresì a garantire l'assistenza farmaceutica agli assistiti secondo le necessità definite nel progetto individuale e sulla base della disciplina vigente (DL 347/2001 convertito in L. 405/2001, Delibera Giunta Regione Toscana n. 208/2016).

Art. 9. Corrispettivo sociale del titolo di acquisto

9.1. Gli elementi di riferimento per la determinazione della quota di parte sociale del titolo d'acquisto sono riportati nella Tabella Allegato 4 della D.G.R.T. n. 402/2004.
9.2. Nello specifico, sono da considerarsi ricompresi nella quota sociale, le voci di costo relative al personale addetto all'assistenza e ai servizi generali (pulizie, vitto, amministrazione), alle utenze, al servizio lavanderia relativamente alla biancheria piana e agli indumenti intimi degli assistiti, il vitto, il parrucchiere e il podologo (una prestazione mensile per ciascuno), il materiale igienico sanitario non ricompreso nella quota di parte sanitaria.
9.3. Ulteriori servizi rispetto a quelli sopra elencati, nonché eventuali servizi ulteriori rispetto agli standard previsti dall'accreditamento, dovranno essere quantificati ed esplicitati nella Carta dei Servizi della Struttura e saranno a totale carico degli assistiti.
9.4. Nel caso in cui la quota sociale sia in tutto o in parte a carico dell'assistito o dei suoi familiari, questa deve essere corrisposta direttamente dall'assistito alla struttura, secondo le modalità e i tempi definiti nell'impegnativa/contratto di ospitalità.

L'importo su cui calcolare la compartecipazione a carico del Comune di residenza dell'assistito, è pari a € 49,53.
9.5. La Struttura può richiedere alle persone ospitate oggetto del presente accordo, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, fino a un massimo di due mensilità anticipate determinate in base alla quota sociale posta a loro carico. Tale onere può essere assolto anche tramite costituzione di fidejussione bancaria per una somma equivalente. Nel caso si tratti di assistiti in regime di ricovero temporaneo programmato per un periodo non superiore a 60 giorni, il deposito cauzionale può essere fissato in misura pari al 30% della quota sociale complessiva. Il deposito resta fermo fino alla copertura totale dell'ultima retta di degenza e relativi conguagli annuali. La misura di tale anticipazione potrà essere annualmente conguagliata in relazione agli eventuali aggiornamenti della quota sociale successivamente determinati. Il conteggio per la chiusura e l'eventuale restituzione del deposito dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal mese successivo alla data di dimissione/decesso dell'assistito.
9.6. La Struttura in nessun caso potrà richiedere anticipazione alcuna all'assistito, né ai tenuti per legge del medesimo, della quota sociale eventualmente dovuta da parte del Comune a titolo di integrazione.
9.7. In caso di mancato pagamento da parte dell'assistito e/o suo legale rappresentante della quota sociale a suo carico la Struttura, in virtù del rapporto di utenza di natura privatistica instaurato con l'assistito, perfezionatosi con l'insorgenza di un rapporto contrattuale tra le parti, attiverà nei confronti dell'assistito le azioni necessarie al recupero delle somme dovute mentre i servizi competenti attiveranno le opportune azioni per garantire, comunque, la continuità assistenziale alla persona non autosufficiente.

Art. 10. Ricovero ospedaliero e altre assenze

10.1. Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sanitaria sarà nuovamente corrisposta dal giorno di dimissione ospedaliera e reinserimento in struttura.
10.2. Per i periodi di assenza sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere corrisposta la quota sanitaria solo per la giornata di rientro.
10.3. Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, verrà riconosciuta alla Struttura il 70% della quota sociale.
10.4. In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, è assicurato il mantenimento del posto letto.
10.5. In caso di ricoveri superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a 7 giorni è facoltà della Struttura concordare direttamente con l'assistito il mantenimento del posto con oneri stabiliti in % sulla quota sociale a carico dell'assistito stesso.

Art. 11. Pagamento del corrispettivo

11.1. La Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente:
- la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura *salvo errori ed omissioni*, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC; il nome della Struttura; il periodo di fatturazione; deve riportare tutti i nominativi ed i codici fiscali degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o temporaneo come sopra definito). Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.
- nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra.
Entro lo stesso termine la Struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome ed il codice fiscale dell'assistito, le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l'eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.

11.2. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A.
11.3. Relativamente agli importi a carico del Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell'Azienda.
11.4 Il pagamento delle quote sanitarie e sociali viene effettuato, a cura dell'AUSL e del Comune competente, a mezzo dei rispettivi tesorieri, nel rispetto della normativa riguardante i pagamenti della Pubblica Amministrazione. In attuazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti pubblici di cui alla normativa vigente, i pagamenti avverranno a mezzo di conto corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva), acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., tramite bonifico bancario, postale, o altro strumento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi del conto corrente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, dovranno essere comunicati a cura della Struttura all'AUSL entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio secondo le vigenti disposizioni di legge.
11.5. La normativa di riferimento di cui al presente articolo è il D.Lgs. 231/02 e ss.mm.ii.

Art. 12. Attività di vigilanza

12.1. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
12.2. I servizi competenti che hanno in carico gli assistiti, oltre ad esercitare l'attività di vigilanza, accedono anche senza preavviso alla Struttura ed assumono informazioni dirette dal direttore, dagli operatori della Struttura, dagli assistiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la Struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni sono oggetto di apposito verbale da sottoscrivere secondo le norme vigenti.

Art. 13. Debito informativo

13.1. La Direzione della Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l'AUSL e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull'andamento dei ricoveri.
13.2. La Struttura deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all'AUSL al fine di procedere all'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale.
13.3. Ogni tre mesi, la Struttura dovrà inviare al Nucleo Operativo Locale competente per territorio della Commissione Multidisciplinare di Vigilanza dell'AUSL i competenti l'elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese, l'elenco degli assistiti presenti nel trimestre e il totale delle giornate di degenza registrate, una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e delle giornate di degenza nel periodo.
13.4. La Struttura è tenuta, entro 1 giorno lavorativo dal verificarsi di modifiche relative alla disponibilità dei posti letto, ad aggiornare il portale regionale dedicato all'offerta sociosanitaria residenziale toscana (Portale RSA). La Struttura è direttamente responsabile delle informazioni relative alle caratteristiche strutturali e organizzative e all'offerta dei posti letto riportate nel Portale RSA.
13.5. Nel caso in cui la Regione Toscana metta a disposizione un sistema informativo la Struttura si impegna ad adottarlo non appena disponibile.
13.6. La Struttura è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Anna di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CORC e Centro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla RSA, nel contesto di specifici progetti regionali in materia e fermi restando gli obblighi normativi di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 14. Trattamento dati personali

14.1. La Struttura, nell'effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per l'attuazione dei servizi di cui al presente accordo, è tenuta ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati

personali ed attenersi alle decisioni del Garante e dell'Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne le eventuali richieste.
14.2. La Struttura dovrà inoltre informare l'AUSL, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni:
- di ogni richiesta, ordine e controllo proveniente da parte sia del Garante dei dati personali che dell'Autorità giudiziaria, osservando i relativi adempimenti;
- delle richieste o altre iniziative provenienti dagli interessati cui si riferiscono i dati sottoposti al trattamento, dando evasione alle stesse nel rispetto dei diritti degli interessati;
- dell'eventuale nomina di incaricati delle operazioni di trattamento e delle istruzioni loro impartite, secondo specifiche mansioni ed obblighi di sicurezza;
- delle misure di sicurezza adottate, idonee a custodire e controllare i dati – anche a seconda della loro dislocazione – in maniera tale da evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, tenendo conto delle particolari esigenze dei dati sensibili concernenti la salute.
14.3 La sottoscrizione del presente accordo costituisce a tutti gli effetti di legge l'accettazione da parte della Struttura della nomina a *responsabile esterno al trattamento dei dati personali*, per i profili e le attività ivi contemplate e regolate.

Art. 15. Durata

15.1. Il presente accordo entra in vigore il 01/01/2017 ed ha durata triennale.
15.2. E' esclusa la possibilità di rinnovi taciti, essendo il rinnovo sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato della Struttura.
15.3. Durante la vigenza del presente accordo, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento, mediante appendice contrattuale sottoscritta da tutte le parti firmatarie del presente ed approvata con formali provvedimenti, secondo la normativa di settore.
15.4. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimenti della Regione Toscana, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.

Art. 16. Inadempienze

16.1. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto, con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente Accordo Contrattuale, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in Struttura e il pagamento delle fatture giacenti.
16.2. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente Accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.
16.3. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente Accordo s'intende automaticamente risolto; della risoluzione sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione, a tutte le Aziende USL, alle SdS ed al Comune in cui ha sede la struttura.

17. Risoluzione e recesso

17.1. Previa contestazione per iscritto dell'addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:
- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali- quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
- in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell'accreditamento;
- in caso di grave e reiterata mancata nell'ottemperanza al debito informativo di cui all'art.13;
- in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente Accordo Contrattuale.

17.2. E' fatto salvo il diritto dei servizi competenti al risarcimento da parte della Struttura degli eventuali danni patiti e patiendi.

17.3. La struttura si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Accordo Contrattuale mediante raccomandata A.R., con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omesso dall'AUSL in caso di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

Art. 18. Norme generali

18.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 19. Foro competente

19.1. In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale Foro esclusivamente competente, quello di Lucca

Art. 20. Registrazione

20.1. Il presente contratto, redatto in triplice copia è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

21.2. L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

Residenza Socio Sanitaria Pio Istituto Campana APSP
Il legale rappresentante – Presidente pro tempore
Renzo Venturini

Residenza Socio Sanitaria Pio Istituto Campana - A.P.S.P.

COMUNE DI SENAVEZZA
Servizi Sociali
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Carla Tonini

AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORDOVEST
Il Responsabile - Zona Distretto
Dr. Fabio Michelotti

AZIENDA USL N° 12 VIAREGGIO
Responsabile
ZONA DISTRETTO
Dott. Fabio Michelotti